SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 maggio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 99/L

LEGGE 17 maggio 1999, n. **144.**

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

99G0220

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei provvedimenti rilasciati dal Ministero della sanità in materia di prodotti fitosanitari nel primo trimestre 1999, di cui vengono pubblicate le etichette ai sensi dell'art. 5, comma 9, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

99A3811

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1999.

Conferma del consigliere di Stato dott. Gaetano Gifuni nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Gaetano Gifuni è confermato nella carica di Segretario generale della Presidenza della Repubblica, permanendo nella posizione di fuori ruolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 210

99A4090

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETO 10 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 47.323 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 23 marzo, 8 e 22 aprile 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18), con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza 29 settembre 2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di (CTZ-18), con decorrenza 31 marzo 1999 e scadenza

29 settembre 2000, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 23 marzo 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 23 marzo 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 23 marzo 1999, entro le ore 13 del giorno 11 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 23 marzo 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 23 marzo 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 11 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-18), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 14 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 14 maggio 1999; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A4043

DECRETO 11 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emmissioni disposte a tutto il 6 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 47.323 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 23 aprile 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2002, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presento decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 maggio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A4044

DECRETO 11 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 47.323 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 8 e 23 aprile 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25% con godimento 15 aprile 1999 e scadenza 15 aprile 2004, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 8 aprile 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'8 aprile 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'8 aprile 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli opera-

tori assegnatari il 18 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 maggio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A4047

DECRETO 11 maggio 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 maggio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 47.323 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto

ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 maggio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 maggio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 maggio 1999.

A fronte di tali versamenti la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

99A4048

DECRETO 11 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Firenze, in Firenze.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto dell'ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze;

Vista la delibera del 18 dicembre 1998 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 11 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e in particolare l'art. 11;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 11 dello statuto dell'ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, di cui al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

ART. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci delibera su:

(Omissis).

e) le eventuali proposte formulate dal consiglio di amministrazione ovvero da almeno un quarto dei soci;

f) l'adozione di determinazioni circa le assunzioni di debito previste dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;

g) Lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.

L'assemblea esprime inoltre il parere sulle modifiche statutarie.

99A4064

DECRETO 11 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rimini, in Rimini.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini;

Vista la delibera del 23 gennaio 1999 con la quale il consiglio di amministrazione della fondazione, con il parere favorevole dell'assemblea dei soci, ha approvato la modifica dell'art. 11 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 11, comma 8, dello statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

p. *Il Ministro:* PINZA

ALLEGATO

TITOLO IV - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 11.

(Omissis).

11.8 - *Non possono altresì ricoprire la carica di amministratore della fondazione il sindaco, il presidente, gli assessori ed i dipendenti di comuni, province e regioni.* La decadenza opera immediatamente con dichiarazione del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

99A4065

DECRETO 11 maggio 1999.

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, in Teramo.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo;

Vista la delibera del 1° aprile 1999 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 1 dello statuto;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e in particolare l'art. 11;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 10 dello statuto della fondazione Cassa di risparmio della provincia di Teramo, con sede in Teramo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1999

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO

Art. 10.

(Omissis).

4. Sono di esclusiva competenza del consiglio senza possibilità di delega, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti materie:

(omissis).

p) la costituzione e la soppressione di commissioni consultive o di studio, ... *(omissis);*

q) l'assunzione da parte della fondazione degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative tributarie di cui all'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La deliberazione riguardante i propri componenti deve essere presa con il parere favorevole del collegio sindacale; qualora a tale riguardo il consiglio di amministrazione fosse impossibilitato a deliberare, provvede il collegio sindacale.

99A4066

DECRETO 12 maggio 1999.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1993 (settennali) e 22 dicembre 1993 (settennali e decennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1999 e scadenza nel mese di dicembre 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 100675/278 del 21 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° giugno 1993, in circolazione per l'importo di L. 4.500.000.000.000 (pari ad euro 2.324.052.000);

n. 101647 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di L. 5.000.000.000.000 (pari ad euro 2.582.280.000);

n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, in circolazione per l'importo di L. 5.000.000.000.000 (pari ad euro 2.582.280.000);

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di giugno 1999 e scadenza nel mese di dicembre 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento nel mese di giugno 1999, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di dicembre 1999, è determinato nella misura del:

1,95% per i CCT settennali 1° giugno 1993/2000, (codice titolo 36639), cedola n. 13;

1,75% per i CCT settennali 22 dicembre 1993/2000, (codice titolo 36667), cedola n. 12;

1,75% per i CCT decennali 22 dicembre 1993/2003, (codice titolo 36668), cedola n. 12.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 262.749.542.590 così ripartite:

L. 87.749.847.240 per i CCT settennali 1° giugno 1993/2000 (codice titolo 36639);

L. 87.499.847.675 per i CCT settennali 22 dicembre 1993/2000 (codice titolo 36667);

L. 87.499.847.675 per i CCT decennali 22 dicembre 1993/2003 (codice titolo 36668),

e faranno carico ai capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1999

p. *Il direttore generale:* LA VIA

99A4045

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 maggio 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota prot. n. 1264/99 del 10 maggio 1999 con la quale la sezione staccata della Direzione regionale delle entrate di Sassari ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nei giorni 6 e 7 maggio 1999 per disinfestazione e derattizzazione dei locali, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della sezione staccata della direzione regionale delle entrate di Sassari è accertato nei giorni 6 e 7 maggio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 11 maggio 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A4063

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 aprile 1999.

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti i provvedimenti con i quali è stata autorizzata l'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario indicati nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 20 aprile 1999 effettuata dalla ditta Bayer S.p.a. nella quale si informa che in attesa di una valutazione del rischio definitiva e dei risultati delle analisi in corso presso la Bayer AG, è stata presa la decisione di sospendere temporaneamente la vendita del prodotto dai magazzini Bayer;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei suddetti medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 20, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa, per le motivazioni richianate nelle prenesse, l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione immunologica sottoelencati in tutte le loro confezioni:

RHINOBOVIN MARKER SPENTO (vaccino spento per la profilassi della rinotracheite infettiva (IBR) del bovino).

Ditta Hoechst Roussel Vet - GmbH - Wiesbaden (Germania) (rappresentata in Italia da Hoechst Roussel Vet S.r.l. - Milano):

flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 102188012;

flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 102188024;

BAYOVAC IBR - MARKER INACTIVATUM (vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva dei bovini).

Ditta Bayer AG di Leverkusen (rappresentata in Italia da Bayer S.p.a. di Milano):

flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 100402015;

flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 100402027.

Art. 2.

È vietata la somministrazione agli animali (bovini) dei medicinali indicati all'art. 1.

Art. 3.

I medicinali veterinari di cui trattasi, non possono essere più venduti e le società titolari sono tenute a ritirare le confezioni già immesse nel circuito commerciale.

Il presente decreto ha efficacia inmmediata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 1999

Il direttore generale: MARABELLI

99A4049

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 9 aprile 1999.

Riclassificazione delle specialità medicinali a base di eparina a basso peso molecolare nelle confezioni da dieci fiale, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni, e nel quale sono state previste le «Note relative alla prescrizione e modalità di controllo delle confezioni riclassificate» modificate e integrate con successivi provvedimenti;

Visti, in particolare, il provvedimento 7 agosto 1998, concernente: «Revisione delle note riportate nel provvedimento 10 dicembre 1993 di riclassificazione dei medicinali, e successive modificazioni» pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 13 ottobre 1998, nonché i successivi provvedimenti del 2 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 1998, n. 281, e del 10 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1998, n. 275, e del 31 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1999, n. 29;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, che stabilisce, tra l'altro che «la prescrizione dei medicinali rimborsabili a carico del Servizio sanitario nazionale sia conforme alle condizioni e alle limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco»;

Visto il proprio provvedimento dell'8 febbraio 1999, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è introdotta la «nota» 81, concernente i farmaci a base di eparina a basso peso molecolare individuandone le relative specialità medicinali con esclusione delle confezioni da dieci fiale;

Vista la propria deliberazione assunta il 9 febbraio 1999 con la quale ha deciso la classificazione in classe *a)* con «nota» 81 anche per le eparine a basso peso molecolare nelle confezioni da dieci fiale per le motivazioni specificate nella stessa deliberazione;

Sentito il Servizio centrale di segreteria del CIPE del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per quanto concerne il prezzo medio europeo dei principi attivi, nadroparina calcica, tinzaparina sodica presenti nelle confezioni da dieci fiale cui applicare la riduzione prevista dall'art. 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Ritenuto opportuno specificare, per ogni specialità medicinale oggetto del presente provvedimento, anche il prezzo di vendita al pubblico, conforme a quanto stabilito dalla citata legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali di seguito indicate secondo il rispettivo principio attivo vengono classificate in classe *a)* con «nota» 81, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

Nota 81 - Classe *A)*.

Principio attivo: nadroparina calcica:

Specialità	Confezione	Produttore	Prezzo I.V.A. compresa	N. A.I.C.
FRAXIPARINA	Sol. iniet. 10 siringhe preriemp. 0,6 ml 5700 U.I. Antixa	Sanofi Winthrop S.p.a.	122.500	026736088
FRAXIPARINA	Sol. iniet. 10 siringhe preriemp. 0,8 ml 7600 U.I. Antixa	Sanofi Winthrop S.p.a.	139.000	026736090
FRAXIPARINA	Sol. iniet. 10 siringhe preriemp. 1 ml 9500 U.I. Antixa	Sanofi Winthrop S.p.a.	121.300	026736102
SELEPARINA	10 f. sir. 0,6 ml 6150 U.I. Axa	Italfarmaco S.p.a.	122.500	026738070
SELEPARINA	10 f. sir. 0,8 ml 8200 U.I. Axa	Italfarmaco S.p.a.	139.000	026738094
SELEPARINA	10 f. sir. 1 ml 10250 U.I. Axa	Italfarmaco S.p.a.	121.300	026738118

Principio attivo: tinzaparina sodica:

Specialità	Confezione	Produttore	Prezzo I.V.A. compresa	N. A.I.C.
INNOHEP	10 f. 3500 U. Anti-xa/0,3 ml	Leo Pharmaceutical Products LTD	73.900	027815036

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 103

99A4050

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERCELLI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Esaminati gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati sull'attività della società cooperativa «Ebanisti» con sede in Varallo Sesia e della società cooperativa «Vinicola di consumo di Formigliana» con sede a Formigliana, dai quali risulta che non hanno depositato i bilanci negli ultimi due esercizi sociali;

Tenuto conto del parere favorevole della commissione centrale delle cooperative per l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto di autorità senza nomina di liquidatore;

Decreta:

Le seguenti società cooperative:

1) Soc. coop.va «Ebanisti» S.r.l. con sede a Zubiena, costituita per rogito Cortese Massimo in data 19 marzo 1988, registro società n. 6212, tribunale di Vercelli;

2) Soc. coop.va «Vinicola di consumo di Formigliana» con sede a Formigliana, costituita per rogito Quaglino in data 5 maggio 1946, registro società n. 737, tribunale di Vercelli,

sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Vercelli, 20 aprile 1999

Il direttore: CORRENTE

99A4067

DECRETO 23 aprile 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Vista l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere della commissione centrale per le cooperative;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «L'Unitaria», con sede in Oppido Lucano, costituita per rogito notario Giuseppe Siviglia in data 20 novembre 1945, B.U.S.C. n. 418;

2) società cooperativa «Santojanni», con sede in Maratea, costituita per rogito notaio Amalia Tucci in data 16 giugno 1974, registro società n. 190 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 899;

3) società cooperativa «1° Maggio», con sede in Latronico, costituita per rogito notaio Carlo Tortorella in data 21 maggio 1977, registro società n. 259 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 1048;

4) società cooperativa «Acheruntina», con sede in Acerenza, costituita per rogito notaio Sebastiano Polosa in data 23 marzo 1978, registro società n. 1467 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1115;

5) società cooperativa «La San Michele», con sede in Atella, costituita per rogito notaio Tribuzio Catello in data 14 aprile 1978, registro società n. 682 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 119;

6) società cooperativa «Agricola zootecnica Rossano», con sede in Vaglio di Basilicata, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 2 maggio 1978, registro società n. 471 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1151;

7) società cooperativa «Agrigas», con sede in Viggiano, costituita per rogito notaio Domenico Antonio Zotta in data 31 maggio 1979, registro società n. 1608 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1221;

8) società cooperativa «Linea Verde», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio Vincenzina Cestone in data 22 gennaio 1987, registro società n. 1381 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 1972;

9) società cooperativa «Saurina», con sede in Corleto Perticara, costituita per rogito notaio Incoronata Coviello in data 20 marzo 1987, registro società n. 3702 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1990;

10) società cooperativa «Parco Felice», con sede in Tito, costituita per rogito notaio Bianca Fusco in data 26 settembre 1983, registro società n. 5158 del tribunale di Napoli, B.U.S.C. n. 2058;

11) società cooperativa «Ambiente 2000», con sede in Paterno, costituita per rogito notaio Omero Vomero in data 1° ottobre 1988, registro società n. 4209 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 2145;

12) società cooperativa «Centro servizi tessili», con sede in Venosa, costituita per rogito notaio Giovanna Fucci in data 16 gennaio 1987, registro società n. 1390 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 2167;

13) società cooperativa «Giove», con sede in Ripacandida, costituita per rogito notaio Consalvo Giuratrabocchetti in data 19 maggio 1989, registro società n. 1652 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 2239.

Potenza, 23 aprile 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A4051

DECRETO 6 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «L'Officina Rossa società cooperativa a r.l.», in Viareggio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «L'Officina Rossa società cooperativa a r.l.», con sede in Viareggio, costituita per rogito del notaio Garzia Giorgio in data 28 aprile 1978, rep. n. 46079 - registro imprese n. 7281 - B.U.S.C. n. 969/160007, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore.

Lucca, 6 maggio 1999

Il direttore: SARTI

99A4052

DECRETO 11 maggio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, che non comportano la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 22 dicembre 1998;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa mista «Europea pro lavoro p.a. International» a responsabilità limitata, con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito notaio Luigi Cavagna in data 13 aprile 1992, repertorio n. 57889, registro società n. 4894, tribunale di Voghera, B.U.S.C. n. 1572/258591;

2) società cooperativa di produzione e lavoro «Caap.Aura.Abla.Poku» a responsabilità limitata, con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Gaetano Margherita in data 10 maggio 1991, repertorio n. 168649, registro società n. 8643, tribunale di Pavia, B.U.S.C. n. 1544/253577;

3) società cooperativa mista «Co.Edil» a responsabilità limitata, con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio Domenico Battaglia in data 9 maggio 1978, repertorio n. 1069, registro società n. 122, tribunale di Vigevano, B.U.S.C. n. 1082/160181;

4) società cooperativa di produzione e lavoro «Mosignor Romero» a soresponsabilità limitata, con sede in Santa Maria della Versa (Pavia), costituita per rogito notaio Angelo Magnani in data 30 gennaio 1985, repertorio n. 423, registro società n. 3252, tribunale di Voghera, B.U.S.C. n. 1378/209530;

5) società cooperativa mista «Plus Compit 1» a responsabilità limitata, con sede in Pavia, costituita per rogito notaio Antonio Trotta in data 10 dicembre 1991, repertorio n. 527025, registro società n. 8872, tribunale di Pavia, B.U.S.C. n. 1565/257018;

6) società cooperativa mista «Consorzio tra gli artigiani calzaturieri di Vigevano e Lomellina» a responsabilità limitata, con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio Giuseppe Lupo in data 25 febbraio 1982, repertorio n. 17788, registro società n. 4551, tribunale di Vigevano, B.U.S.C. n. 1258/191454;

7) società cooperativa mista «Se.In.Coop.» a responsabilità limitata, con sede in Vigevano (Pavia), cotituita per rogito notaio Domenico Battaglia in data 9 maggio 1978, repertorio n. 1070, registro società n. 3138, tribunale di Vigevano, B.U.S.C. n. 1108/164336.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Pavia, 11 maggio 1999

Il direttore: PAVESI

99A4068

DECRETO 11 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Televita centro Italia», in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1991;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle

direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società coperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Televita centro Italia» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Antonino Rando, in data 12 novembre 1991, repertorio n. 31582, registro società n. 3748, tribunale di Rieti.

Rieti, 11 maggio 1999

Il direttore: MASI

99A4069

DECRETO 11 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Valluta», in Antrodoco.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1991;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società coperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Agricola Valluta» a r.l., con sede in Antrodoco (Rieti), costituita per rogito notaio dott. Ester Suglia, in data 11 marzo 1978, repertorio n. 180, registro società n. 1347, tribunale di Rieti.

Rieti, 11 maggio 1999

Il direttore: MASI

99A4070

DECRETO 11 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Kristall 2000», in Rieti.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1991;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società coperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Agricola Kristall 2000» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Paolo Angelini, in data 20 aprile 1995, repertorio n. 24821, registro società n. 4464, tribunale di Rieti.

Rieti, 11 maggio 1999

Il direttore: MASI

99A4071

DECRETO 11 maggio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Reate», in Rieti.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIETI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1991;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti delle società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative, espresso nella seduta del 25 marzo 1999;

Decreta:

La seguente società coperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

società cooperativa «Reate» a r.l., con sede in Rieti, costituita per rogito notaio dott. Giuseppina Casazza, in data 19 maggio 1984, repertorio n. 1038, registro società n. 2065, tribunale di Rieti.

Rieti, 11 maggio 1999

Il direttore: MASI

99A4072

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 novembre 1998.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali per l'anno scolastico 1998-99.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 18 settembre 1998, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico 1998-99;

Visto il decreto ministeriale n. 357 del 18 settembre 1998, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento;

Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998 concernente la costituzione delle aree disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondari superiore;

Visto il decreto ministeriale n. 359 del 18 settembre 1998 recante norme sulle modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai membri esterni delle commissioni e sui criteri e le

modalità di nomina dei membri esterni e di designazione dei membri interni, nelle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998-99;

Decreta:

Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1998-99, è disciplinato come segue:

Titolo I

SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E STRUTTURA

Art. 1.

Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni:

abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta classe;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973;

chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti dell'ordine classico, scientifico, magistrale e linguistico in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. «Brocca», sempreché abbiano conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale del medesimo progetto presso istituzioni scolastiche del suddetto ordine.

Art. 2.

Validità e corrispondenza dei diplomi per la sperimentazione di ordinamento e di struttura

1. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.

2. I diplomi conseguiti al termine di corsi di studio quinquennali ad indirizzi magistrale e artistico sono comprensivi anche dell'attestato di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e validi, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.

3. Con il decreto che individua annualmente le materie affidate ai membri esterni e con il decreto che individua la materia oggetto della seconda prova scritta, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze stabilite ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Titolo II

SPERIMENTAZIONI DI SOLO ORDINAMENTO

Art. 3.

Sperimentazioni di solo ordinamento

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni «autonome» di solo ordinamento (o non assistite) e sperimentazioni «coordinate», le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline inicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, comma 3, e sui relativi programmi di insegnamento. Qualora discipline presenti nel piano di studi ordinario siano interessate a progetti sperimentali, le relative prove di esame vertono sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

2. Nei predetti istituti i candidati esterni, nella domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi ordinari.

3. Negli istituti che attuano iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo n. 297/1994, ma che non sono compresi nelle tabelle allegate al decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, gli esami di Stato si svolgono secondo il calendario e le modalità previste per le classi ordinarie e sui programmi oggetto di sperimentazione.

4. Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del piano nazionale informatica nei licei scientifici, negli istituti magistrali e tecnici) le prove di esame vertono sui contenuti specifici di tale materia.

5. Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio della lingua straniera nei licei classici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici, nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, si applicano, per l'intera classe o per gli alunni rispettivamente interessati, le disposizioni previste per i corsi ordinari.

Titolo III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4.

Documento del consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del consiglio di classe finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5.

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358, nei corsi ordinari, i consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel decreto n. 358 del 18 settembre 1998.

Art. 6.

Adempimenti preliminari delle commissioni

1. Le commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

esame del documento del consiglio di classe previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

Art. 7.

Prove d'esame

1. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

2. La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata può essere grafica o scritto-grafica, verte su una delle discipline caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o scritto-grafiche.

Limitatamente all'anno scolastico 1998-99 la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre per l'anno scolastico 1998-99, la disciplina o le discipline oggetto di seconda prova scritta saranno indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 2, corredato, ove necessario, da tabelle contenenti indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.

3. La prova pratica di strumento nei corsi ad indirizzo musicale presso i conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per iltempo occorrente per la relativa programmazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi.

Per l'effettuazione della prova pratica di cui al precedente comma, i candidati sono ripartiti in gruppi distinti, corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, procurando, comunque, che l'ordine di chiamata dei candidati sia il medesimo sia con riferimento alla prova pratica che al colloquio.

Sempre in rapporto alla particolare natura della prova pratica di strumento, il presidente della commissione viene individuato tra i musicisti che operano o abbiano operato nel conservatorio e per ciascuna tipologia di strumento è presente in commissione, a rotazione, un commissario esterno. Con riferimento alla specificità delle discipline di storia della musica e teoria e analisi musicale, dei due commissari uno è nominato come membro interno.

L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

4. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formali riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.

Roma, 10 novembre 1998

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1999
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 110

99A4053

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

PROVVEDIMENTO 12 maggio 1999.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relativa alla campagna per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 7 della regione Puglia.

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 27 giugno 1999 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 7 della regione Puglia;

Dispone:

Per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 7 della regione Puglia - interessate i comuni di cui all'elenco allegato - fissata per il 27 giugno 1999, si applicano integralmente le disposizioni dettate con atto 6 maggio 1999 (in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*) per le elezioni suppletive della Camera dei deputati (collegio uninominale n. 24 della circoscrizione Lombardia 2 e n. 7 della circoscrizione Puglia) fissate per lo stesso giorno 27 giugno 1999.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 maggio 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO

Senato della Repubblica

Collegio uninominale n. 7 della regione Puglia:

Arnesano;

Campi Salentina;

Carmiano;

Cavallino;

Guagnano;

Lecce;

Lequile;

Lizzanello;

Monteroni di Lecce;

Novoli;

Salice Salentino;

San Cesario di Lecce;

San Donato di Lecce;

San Pietro in Lama;

Squinzano;

Surbo;

Trepuzzi;

Veglie.

99A4062

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 29 aprile 1999.

Approvazione progetto «esecutivo» dei lavori: «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì». Ente realizzatore: Assessorato regionale dei lavori pubblici. Ente attuatore: Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai. (Ordinanza n. 139).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il com-

missario governativo è stato delegato a definire, un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, per un importo complessivo di L. 180.000.000.000;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 e con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici, capitolo n. 08173;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 aprile 1996, n. 52 del 9 agosto 1996 con le quali sono stati resi esecutivi i primi tre stralci del programma commissariale;

Vista la propria ordinanza n. 111 del 17 novembre 1998, con la quale:

è stato reso esecutivo il quarto stralcio operativo del programma che prevede l'inserimento dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» dell'importo complessivo di L. 5.500.000.000 con finanziamento a valere su mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti;

è stata concessa formale autorizzazione alla concessione di mutuo Cassa depositi e prestiti per il suddetto importo;

sono stati individuati l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento e il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai quale ente attuatore dello stesso e qualificati strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995;

Visto il D.A./L.PP. n. 944 del 23 novembre 1998 con il quale è stata delegata al Consorzio sul rio Govossai, tra l'altro, l'attuazione dei lavori in parola ed è stato altresì autorizzato l'impegno sul bilancio regionale (es. 1998) - capitolo n. 08173/00 - dell'importo di L. 5.500.000.000;

Atteso la suddetta ordinanza n. 111/1998, art. 5, stabilisce che il progetto dell'opera, previa acquisizione del parere del C.T.A.R., venga approvato dal commissario governativo;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 55 del 16 aprile 1999 ha comunicato che il C.T.A.R., con voto n. 574 reso nella seduta del 12 aprile 1999, ha espresso parere favorevole sul progetto «esecutivo» dell'intervento «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» a condizione che, «vengano sostituite le tavole progettuali 3A, 15 e 17 e venga adeguato il disciplinare d'appalto opere elettromeccaniche per tener conto delle modalità di espletamento di un appalto integrato»;

Atteso che il quadro economico dell'intervento, dell'importo complessivo di L. 5.500.000.000 risulta così articolato:

1. Lavori a base d'asta			L. 3.270.000.000
2. Somme a disposizione dell'amministrazione:			
espropriazioni	L.	450.000.000	
oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	L.	80.000.000	
oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	L.	20.000.000	
forniture apparecchiature elettromeccaniche	L.	500.000.000	
imprevisti	L.	183.400.000	
spese generali	L.	508.000.000	
I.V.A. sui lavori	L.	387.000.000	
I.V.A. su spese generali	L.	101.600.000	
Totale	L.	2.230.000.000	L. 2.230.000.000
Totale complessivo			L. 5.500.000.000

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai ha provveduto a trasmettere, con nota protocollo n. 2139 del 15 aprile 1999 gli elaborati progettuali da sostituire secondo le prescrizioni del C.T.A.R.;

Atteso che l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, su richiesta commissariale formulata con nota protocollo n. 294 del 16 aprile 1999, ha comunicato, con nota protocollo n. 6148 del 23 aprile 1999, che le tavole 3A, 15 e 17 risultano conformi alle prescrizioni formulate dal C.T.A.R. mentre il disciplinare d'appalto opere elettromeccaniche non risulta conforme alle citate prescrizioni ed inoltre necessita di ulteriori elaborati progettuali che consentano l'appalto integrato;

Atteso che la gara d'appalto dei lavori — condotta, impianto di pompaggio, opere varie complementari — può essere avviata con immediatezza, in quanto la fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche è svincolata dalla gara d'appalto dei lavori suddetti;

Atteso che il Consorzio per l'acquedotto sul rio Govossai dovrà provvedere al perfezionamento degli elaborati relativi alla fornitura suddetta entro quindici giorni dalla presente ordinanza;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione del progetto dell'intervento in parola al fine di consentire l'avvio immediato dell'opera stessa;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione del progetto e procedure ablative

1. Sulla base del parere espresso dal comitato tecnico amministrativo regionale di cui alla legge regionale n. 24/1987 citato in premessa, e delle considerazioni nella medesima premessa svolte, è approvato il progetto «esecutivo» dei lavori di «Condotta adduttrice dalle sorgenti del Gologone alla diga di Pedra 'E Othoni per l'alimentazione idrica della Baronia e Cala Gonone - Risanamento idropotabile dei comuni alimentati dall'impianto di potabilizzazione di Galtellì» ad eccezione degli elaborati relativi alla fornitura delle apparecchiature elettromeccaniche che verranno approvati con successiva ordinanza.

L'importo complessivo del progetto di lire 5.500.000.000 risulta così articolato:

1. Lavori a base d'asta		L. 3.270.000.000
2. Somme a disposizione dell'amministrazione:		
espropriazioni	L. 450.000.000	
oneri per la sicurezza opere acquedottistiche	L. 80.000.000	
oneri per la sicurezza opere elettromeccaniche	L. 20.000.000	
forniture apparecchiature elettromeccaniche	L. 500.000.000	
imprevisti	L. 183.400.000	
spese generali	L. 508.000.000	
I.V.A. sui lavori	L. 387.000.000	
I.V.A. su spese generali	L. 101.600.000	
Totale	L. 2.230.000.000	L. 2.230.000.000
Totale complessivo		L. 5.500.000.000

2. I lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così fissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 5;

espropriazioni: compimento entro mesi 12;

lavori: inizio entro mesi 5;

lavori: compimento entro mesi 10.

4. Essendo le opere dell'intervento ricomprese nel programma del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, le stesse, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, sono di assoluta urgenza.

5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di espropriazione definitiva degli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono emessi, su richiesta dell'acquedotto sul rio Govossai, dal presidente della giunta regionale ai sensi, per gli effetti e con le procedure, rispettivamente, di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 32, comma 3 e 4, e della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, art. 24.

Art. 2.

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 111 del 17 novembre 1998, nonché tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

Cagliari, 29 aprile 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A3844

ORDINANZA 7 maggio 1999.

«Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano - 5º lotto». Rifissazione termini di inizio e di compimento delle espropriazioni e dei lavori. (Ordinanza n. 141).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il Presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1998, con il quale è stato, per ultimo, prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna, sino al 31 dicembre 1999;

Vista la propria ordinanza n. 25 del 30 dicembre 1995, con la quale, è stato reso esecutivo il «programma di opere ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: primo stralcio operativo 1995»;

Atteso che tra le opere previste nel suddetto stralcio operativo sono ricompresi, anche i lavori «Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano»;

Atteso che con ordinanza n. 101 del 9 luglio 1998 il commissario governativo ha provveduto all'approvazione del progetto «definitivo» dell'intervento denominato: «Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano - quinto lotto» per un importo complessivo di L. 3.500.000.000 ed all'affidamento dello stesso per l'attuazione all'E.A.F.;

Atteso che con nota protocollo n. 3817 del 16 aprile 1999 con la quale l'E.A.F. ha rappresentato quanto segue:

i termini per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori fissati, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, con la sopracitata ordinanza n. 84/1997 sono scaduti;

è in fase di autorizzazione l'espletamento della procedura d'appalto e si prevede l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione entro tre mesi da tale data;

l'impresa aggiudicataria dovrà attivare le procedure di occupazione di urgenza non appena verrà approvata dall'organo di controllo la delibera di aggiudicazione;

si rende necessario pertanto rifissare i termini per l'inizio delle procedure espropriative e dei lavori nonché quelli relativi al compimento;

Ritenuto pertanto, di dover provvedere alla rifissazione dei tempi per l'inizio ed il compimento delle procedure espropriative e dei lavori;

Ordina:

1. È confermata la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge dei lavori per la realizzazione «Riassetto funzionale ripartitore sud-est Flumendosa Campidano - quinto lotto» approvato con ordinanza n. 101 del 9 luglio 1998.

2. Ai sensi dell'art. 13 delta legge 25 giugno 1865, n. 2359, i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento sono così rifissati a decorrere dalla data del presente provvedimento:

espropriazioni: inizio entro mesi 4;

espropriazioni: compimento entro mesi 24;

lavori: inizio entro mesi 4;

lavori: compimento entro mesi 12.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nella sopracitata ordinanza n. 101 del 9 luglio 1998.

Cagliari, 7 maggio 1999

Il commissario governativo: PALOMBA

99A4054

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 21 maggio 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete abrogare o no l'art. 41 bis, 2° comma della L. 26/7/1975 n. 354 nella parte in cui stabilisce che per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro di grazia e giustizia ha la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza, nei confronti di coloro che, per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis L. P., sono solo imputati o addirittura indagati e, pertanto, assistiti da presunzione di non colpevolezza fino al formarsi del giudicato penale ex art. 27 della Costituzione, nonché nei confronti di coloro, viceversa, già gravati da condanna definitiva, laddove il mantenimento di tale regime carcerario non corrisponda ad una prognosi di pericolosità sociale attuale, bensì a condotte pregresse?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso lo studio legale Trupiano, Centro direzionale isola G/1 - Napoli, tel. 0348/3364481.

99A4144

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicato concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Il Ministero degli affari esteri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, relativa alla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, acquisito il parere favorevole delle commissioni affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché l'autorizzazione prevista dal quarto comma del citato art. 25 da parte del Consiglio dei Ministri,

Comunica

che sono state raggiunte, con i singoli Paesi dell'Unione europea, le intese atte a garantire le condizioni richieste dalla legge per l'esercizio del voto dei cittadini italiani ivi residenti.

99A4091

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 1° marzo 1999, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) sig. Roberto Bellani «Con pronta determinazione ed umana solidarietà interveniva per trarre in salvo una donna in procinto di annegare nelle gelide acque di un fiume». — 11 gennaio 1997 - Boffalora Ticino (Milano);

2) sergente NP/PN Luca Girometti;

3) sergente NP/PN Gabriele Campanelli «In servizio di vigilanza nell'ambito del piano «Spiagge sicure», nonostante le proibitive condizioni del mare, si prodigava, unitamente a due marinai, per portare in salvo alcuni bagnanti in procinto di annegare». — 17-19 agosto 1997 - Villasimius (Cagliari);

4) sottocapo NP/PN Massimo Tumminia;

5) N/P Mario Fadda «In servizio di vigilanza nell'ambito del piano «Spiagge sicure», nonostante le proibitive condizioni del mare, si prodigava unitamente ad un sottufficiale e ad un altro commilitone, per portare in salvo alcuni bagnanti in procinto di annegare». — 17-19 agosto 1997 - Villasimius (Cagliari).

99A4055

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 1999, è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile al sig. Daniele Bonato con la seguente motivazione: «Con grande coraggio ed eccezionale spirito di servizio, si prodigava come volontario nello spegnimento di un incendio sviluppatosi in un'impervia zona montuosa e boschiva e, nel generoso tentativo di proteggere persone e cose, veniva travolto da un'improvvisa ed enorme fiammata che gli procurava gravissime ustioni.

Nobile esempio di alto spirito di abnegazione ed elette virtù civiche». — 6 febbraio 1999 - Piossasco (Torino).

99A4056

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Muxol»

Con il decreto n. 805/R.M. 176/D330 dell'11 maggio 1999 di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

MUXOL

30 bustine 20 mg - A.I.C. 028817 017;

30 bustine 40 mg - A.I.C. 028817 029;

200 ml flacone - A.I.C. 028817 031.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Mediolanum Farmaceutici S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

99A4057

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. SGL Carbon, in Milano

Con decreto ministeriale n. 25967 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 2000, della ditta S.p.a. SGL Carbon, sede in Milano, unità di Ascoli Piceno.

99A3980

Ammissione ai benefici del trattamento di pensionamento anticipato a favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il secolo XIX», in Genova.

Con decreto ministeriale n. 25998 del 30 marzo 1999, a seguito delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 marzo 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il secolo XIX», sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 30 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 1999.

99A3981

Provvedimenti concernenti la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto ministeriale n. 25982 del 24 marzo 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dall'8 agosto 1997, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Bonorva loc. Campeda (Sassari) imprese impegnate nella costruzione linee «FF.SS. Cagliari-Golfo Aranci e Chilivani-Porto Torres, secondo lotto integrativo varianti Campeda-Bonorva».

Con decreto ministeriale n. 25983 del 24 marzo 1999, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 febbraio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Paceco (Trapani) imprese impegnate nei lavori di utilizzazione delle «acque invasate nel serbatoio di Paceco sul torrente Baiata» primo stralcio su committenza del consorzio di bonifica del Birgi di Trapani.

99A3984

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 26005 del 30 marzo 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 marzo 1999, con decorrenza 8 agosto 1997 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Bonorva loc. Campeda (Sassari) imprese impegnate nella costruzione linee «FF.SS. Cagliari-Golfo Aranci e Chilivani-Porto Torres, secondo atto integrativo varianti Campeda-Bonorva», per il periodo dall'8 agosto 1997 al 7 febbraio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è prorogato dall'8 febbraio 1998 al 7 agosto 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriormente prorogato dall'8 agosto 1998 al 7 febbraio 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriomente prorogato dall'8 febbraio 1999 al 7 agosto 1999.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra, è ulteriomente prorogato dall'8 agosto 1999 al 7 novembre 1999 (limte massimo).

Con decreto ministeriale n. 26006 del 30 marzo 1999, a seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 marzo 1999, con decorrenza 16 febbraio 1996 per 27 mesi, è autorizzata a decorrere dal 10 gennaio 1997, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore di un lavoratore edile licenziato dall'impresa Romagnoli S.p.a. impegnata nell'area e nelle attività di seguito elencate: area del comune di Paceco (Trapani) imprese impegante nei lavori di utilizzazione delle «acque invasate nel serbatoio di Paceco sul torrente Baiata», primo stralcio su committenza del consorzio di bonifica del Birgi di Trapani, per il periodo dal 10 gennaio 1997 al 9 luglio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 10 luglio 1997 al 9 gennaio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 10 gennaio 1998 al 15 maggio 1998 (limite massimo).

99A3982

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 25968 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta: S.p.a. S.I.M.E.I., sede in Catania, unità di Catania.

Con decreto ministeriale n. 25969 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 ottobre 1999, della ditta: S.p.a. Nuova Lac, sede in S. Arcangelo (Rimini), unità di S. Arcangelo (Rimini).

Con decreto ministeriale n. 25970 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 giugno 1998 al 7 giugno 1999, della ditta: S.p.a. Meucci, sede in Roma, unità di Roma e S. Giovanni Teatino (Chieti).

Con decreto ministeriale n. 25971 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 ottobre 1999, della ditta: S.r.l. Santafiora, sede in Monte San Savino (Arezzo), unità di Monte San Savino (Arezzo).

Con decreto ministeriale n. 25972 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 settembre 1998 al 4 settembre 1999, della ditta: S.p.a. Padovani, sede in Cusago (Milano), unità di Caresanablot (Vercelli), Cusago (Milano), Monasterolo di Savigliano (Cuneo) e S. Secondo di Pinerolo (Torino).

Con decreto ministeriale n. 25975 del 24 marzo 1999, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 12 ottobre 1998 all'11 ottobre 1999, della ditta: S.p.a. Benckiser Italia, sede in Milano, unità di Calderara di Reno (Bologna) e Uffici di Anzola Emilia-Lavinio di Mezzo (Bologna).

Con decreto ministeriale n. 26009 del 2 aprile 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999, della ditta: S.p.a. Industrie Meccaniche Siciliane, sede in Priolo Gargallo (Siracusa), unità di Priolo Gargallo (Siracusa).

Con decreto ministeriale n. 26040 del 6 aprile 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. M.R.C., sede in Roma, unità di Roma, per un massimo di 6 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.

99A3985

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25984 del 30 marzo 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, con sede in Roma, unità di Roma e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 13 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 184 unità, su un organico complessivo di 283 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autoservizi Maggiore, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 26002 del 30 marzo 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dal-

l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., con sede in Bari, unità di Lamezia Terme (Catanzaro), Reggio Calabria - Villa San Giovanni, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 51 unità, su un organico complessivo di 410 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. So.Ge.Ser., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26003 del 30 marzo 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º agosto 1998 al 31 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, con sede in Roma, unità di Brindisi e Lecce, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 21 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 29 unità, su un organico complessivo di 60 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Comeas International, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26011 del 6 aprile 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º dicembre 1998 al 30 novembre 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari, unità di Paola, Maratea, Crotone, Sibari, Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26012 del 6 aprile 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.E., con sede in Bologna, unità di Latina, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 82 unità, su un organico complessivo di 2088 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26013 del 6 aprile 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º maggio 1998 al 30 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna, unità di Rieti, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 20 ore settimanali a 40 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 47 unità, su un organico complessivo di 2088 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26014 del 6 aprile 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna, unità di Pozzuoli (Napoli), S. Vitaliano (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 187 unità, su un organico complessivo di 2088 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26015 del 6 aprile 1999, è autorizzata, per il periodo dal 16 settembre 1998 al 26 luglio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modifica-

zioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, con sede in Sansepolcro (Arezzo), unità di Sansepolcro (Arezzo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 11 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 97 unità, di cui 6 lavoratori part-time, da 20 ore a 18 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 97 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura S. Stefano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26016 del 6 aprile 1999, è autorizzata, per il periodo dal 31 agosto 1998 al 30 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Velco viterbese elettrocomandi, con sede in Viterbo, unità di Viterbo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Velco viterbese elettrocomandi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 26017 del 6 aprile 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1999 al 31 gennaio 2000, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, con sede in Volpiano (Torino), unità di Volpiano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 36 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sably, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro 1, foglio n. 24.

99A3987

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **508.000**
- semestrale ..... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **416.000**
- semestrale ..... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **115.500**
- semestrale ..... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **107.000**
- semestrale ..... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **273.000**
- semestrale ..... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **106.000**
- semestrale ..... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **267.000**
- semestrale ..... L. **145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.097.000**
- semestrale ..... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **982.000**
- semestrale ..... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima* - *prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035